



## TRIBUNALE FEDERALE n. RGTF 11/2025

### II TRIBUNALE FEDERALE

all'udienza del giorno **lunedì 5 maggio 2025**, ore 16,00, nelle persone dei Signori

Dott. Giuseppe SEVERINI, Presidente  
Dott. Stefano FANTINI, Componente, relatore ed estensore  
Prof. Antonio BARTOLINI, Componente

ha reso la presente

### DECISIONE

nel procedimento di cui all'atto della Procura Federale 27 marzo 2025, di deferimento del tesserato

**ROLLI Nino**, nato a Parma il 13 febbraio 1945 e ivi residente in Via Prampolini, 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Iacopo Annese del Foro di Bologna (Cf. NNSCPI78L16E730Y, P.E.C. annese@pec.studiolegaleannese.it) con studio in Imola (BO), Via Garibaldi 29,

per aver posto in essere condotte e azioni in violazione degli artt. 2 del *Codice di Comportamento Sportivo* del CONI e dell'art. 3, primo comma, dello Statuto della Sezione di Parma del Tiro a Segno Nazionale, avendo, quale di *tecnico allenatore* del gruppo tiratori con pistola di quella Sezione, ripetutamente e in occasione degli allenamenti, rivolto frasi ad atlete minorenni del suddetto gruppo, incompatibili con il dovere di mantenere *“una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva”* di cui al detto art. 3, primo comma, dello Statuto; in particolare, per avere rivolto a **BORGHINI Carlotta** i commenti *“sei bellissima”* e *“sei la più bella”* oltre ad averle toccato i capelli con la mano; e per avere rivolto a **PIERRO Angelica** le parole *“sei una bella ragazza”*, e a **SICIGNANO Roberta** le parole *“se avessi la tua età non so cosa ti farei”*; e a **BERTINI Sofia** l'invito a prendere un *“aperitivo”*.

All'udienza predetta, all'esito della discussione, il Tribunale, dopo essersi riunito in camera di consiglio, ha dato lettura del dispositivo della presente decisione, riservandosi trenta giorni per il deposito della motivazione.

### FATTO E DIRITTO

Le espressioni che la Procura Federale contesta al prevenuto sono apprezzamenti diretti alle atlete di cui egli era tecnico allenatore. A quanto La Procura Federale riferisce, risultano manifestate *“ripetutamente e in occasione degli allenamenti”*.



Al fine di valutare se siano state integrate le violazioni contestate al sig. Rolli, riconducibili alla irreprensibile condotta (morale, civile e sportiva) e, in via derivata, in ragione del collegamento con l'attività sportiva, alla lealtà, probità e rettitudine sportiva, occorre esaminare specificamente il contenuto delle espressioni contestate.

Il Collegio ritiene che, quanto al contenuto, le espressioni verbali rivolte a **PIERRO Angelica** (*"sei una bella ragazza"*) non appaiono in sé offensive e perciò non hanno rilievo disciplinare.

La questione rimane da valutare per **BORGHINI Carlotta** [il cui genitore ha reagito presentando un esposto in data 15 marzo 2024, per fatti risalenti al 2023]: e non per le mere espressioni *"sei bellissima"* e *"sei la più bella"* - per le quali vale analoga considerazione -, ma per averle, secondo l'atto di deferimento, contestualmente *"toccato i capelli con la mano"*; per **SICIGNANO Roberta**, per le parole *"se avessi la tua età non so cosa ti farei"*; e per **BERTINI Sofia** per l'allusivo invito a prendere un *"aperitivo"*.

Procedendo per ordine, occorre rilevare, a questo riguardo, che dal verbale di audizione (in data 23 gennaio 2025) della signorina Borghini Carlotta, non risulta confermata la circostanza per cui con la mano il Rolli le avrebbe toccato i capelli, avendo la stessa atleta dichiarato di non avere ricevuto dal prevenuto commenti di natura sessuale e *"di non essere stata toccata in parti del mio corpo"*.

Per quanto riguarda, poi, la signorina Sicignano Roberta, il Collegio deve rilevare che il verbale di audizione in data 24 gennaio 2025, nel quale si fa riferimento alla espressione *"se avessi la tua età non sai cosa ti farei"* e al turbamento che ne è conseguito in capo alla atleta, pur nella affermazione di non essere mai stata toccata dal Rolli, non è utilizzabile ai fini del decidere, non essendo stato messo a disposizione del difensore al momento dell'estrazione degli atti di indagine, come è emerso nel corso dell'udienza.

Per quanto riguarda poi la signorina Bertini Sofia, dal verbale di audizione del Procuratore federale in data 29 gennaio 2025 emerge che la stessa ha dichiarato di non avere mai ricevuto frasi offensive o tali da determinare una condizione di disagio; in particolare, ha escluso di avere ricevuto la frase *"se avessi la tua età non so cosa ti farei"*.

Oggetto del decidere sono dunque soltanto gli apprezzamenti di essere una bella ragazza rivolti ad alcune atlete da parte del sig. Rolli, non potendo assumere rilievo quanto dichiarato dal presidente Catellani o da altri soggetti, trattandosi di testimonianze *de relato* (od indirette).

Tali espressioni, ripetute senza evidentemente il gradimento delle interessate, possono ritenersi sconvenienti visto il contesto e il ruolo dell'incolpato, specie considerando la minore età (all'epoca dei fatti) delle destinatarie, la notevole differenza di età dell'autore e l'essere intervenute nel corso dell'allenamento, ma non sono tali da giungere ad assumere rilevanza disciplinare non solo quali molestie sessuali, ma neppure nella prospettiva contestata della condotta morale, civile e specificamente sportiva.

Sotto quest'ultimo profilo, per le loro modalità, soggettive e oggettive, non giungono del resto a ledere i *beni giuridici* protetti - anche ai fini disciplinari - dalle *norme* di diritto sportivo richiamate dalla contestazione, che sono pertinenti al *buon ordine sportivo* e che vanno lette alla luce del *principio di legalità*, con inerenti sicurezze giuridiche, proprio dello stesso diritto sportivo.

È infatti a quell'ambito che va riferito il dovere di *"comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza"*, di cui parla la prima delle norme richiamate, cioè l'art. 2 del *Codice di Comportamento Sportivo* del CONI.

Altrettanto si dica della seconda delle disposizioni richiamate, che della prima è un'esplicazione. L'art. 3 (*Modalità di ammissione e diritti dei soci alla Sezione*), seconda parte, dello Statuto tipo delle Sezioni TSN afferma invero: *"Gli iscritti devono tenere una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo una condotta conforme ai"*



*principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo, di sostanze vietate che possano alterare le prestazioni sportive e da qualsivoglia ingiustificata e non veritiera esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio della Sezione e Italiana Tiro a Segno e dei rispettivi Organi».*

A tali precetti rimane estraneo quanto qui contestato.

Fermo che «lealtà», «probità» e «rettitudine sportiva» attengono alla contesa sportiva e dunque qui rappresentano un canone estraneo, la «correttezza» non può essere spinta fino a coincidere con la *buona educazione*; similmente si dica per la «irreprendibile condotta morale, civile e sportiva», che – per simili ragioni - non arriva a concernere la gravità e la mala creanza.

P.Q.M.

Il Tribunale federale dichiara non fondato l'atto della Procura Federale 27 marzo 2025 di deferimento del tesserato ROLLI Nino.

Trenta giorni per il deposito della motivazione.

Roma, il 5 maggio 2025

Dott. Giuseppe SEVERINI, *Presidente*

Dott. Stefano FANTINI, *Componente, relatore ed estensore*

Prof. Antonio BARTOLINI, *Componente*